

STUDIO LEGALE

AVV. LUIGI DE MARTINO & AVV. LUIGI ZUFACCHI

Viale di Augusto n° 122 – 80125 – NAPOLI – Tel / Fax 081.7592967

Cell: 347.63.61.409 - 338.26.71.765

pec: luigi_demartino@pec.it - luigi.zufacchi@pec.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei soli contro
interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

PER:

la Prof.ssa PAOLA CUOMO, nata Vico Equense (NA) il giorno 27/09/1974 e residente in Gragnano (NA), alla via Vittorio Veneto n. 212 (codice fiscale: CMU PLA 74P67 L845Q) e per il **Prof. ROSARIO RUGGIERO** nato a Castellammare di Stabia (NA), il giorno 07/08/1971 (CF: RGG RSR 71M07 C129X) anch'egli residente in Gragnano (NA), alla via Vittorio Veneto n. 212, entrambi elett.te dom.ti in Napoli, al Viale Augusto n° 122, presso lo studio dell'avv. Luigi De Martino del Foro di Napoli (C.F.: DMR LGU 75E16 F839M) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Zufacchi del Foro di Napoli (CF: ZFC LGU 77L22 F839G) in virtù di procura posta in calce al presente atto.

I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai



seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: luigi_demartino@pec.it –
luigi.zufacchi@pec.it ovvero al seguente n° di fax: 081/7592967.

- RICORRENTI-

CONTRO:

✓ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma al Viale
Trastevere n. 76/a, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli con sede ivi, alla via Armando Diaz n.
11 - (PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

✓ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Direttore *pro*
tempore (CF: 97248840585), con sede in 00185 Roma (RM), alla Via
Luigi Pianciani n. 32, domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli con sede ivi, alla via Armando Diaz n.
11 - (PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Direttore
pro tempore (CF: 80039860632), con sede in 80142 Napoli (NA) alla via
Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato *ope legis*, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli con sede ivi, alla via Armando Diaz n.
11 - (PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

-AMMINISTRAZIONE RESISTENTE-

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL'ELENCO (BOLLETTINO) DEI
TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REGIONE CAMPANIA A



SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017
(PUBBLICATO CONTESTUALMENTE IN DATA 03.08.16 DA TUTTI GLI
AMBITI TERRITORIALI A LIVELLO NAZIONALE) E CHE VANTANO UN
PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE AI RICORRENTI IN
ASSENZA DI "PRECEDENZE" PREVISTE DAL CCNL O *EX LEGE*

-POTENZIALI RESISTENTI-

IN VIA PRELIMINARE:

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Premesso:

- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al
corretto e legittimo inserimento del loro nominativo negli elenchi delle mobilità dei
docenti della scuola secondaria di primo grado 2016/2017 per la Regione Campania;

- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso
dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero
vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

- Che il già elevatissimo numero dei docenti contro interessati (ben 115 individuati dalla
ricorrente Prof.ssa Cuomo e ben 114 individuati dal Prof. Ruggiero dopo la consultazione degli
elenchi nazionali dei trasferimenti) potrebbe essere destinato ad aumentare e potrebbe
coinvolgere un numero imprecisato di soggetti.

Ciò in considerazione del fatto **che trattasi di mobilità su ambito nazionale**, per cui i
docenti assunti ex art. 1, co. 98 lett. b) e c), L. n. 107/2015, sono stati chiamati ad
esprimere l'ordine di preferenza su tutte le province.



Pertanto, essendo tali candidati chiamati a concorrere su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, potrebbe ravvisarsi un potenziale contro interesse da parte di ciascuno di essi;

Considerato e ritenuto:

- Che l'individuazione **specifica anche dei soli docenti contro interessati, indicati nel file allegato al presente ricorso, risulta impossibile da parte dei ricorrenti, stante l'impossibilità di conoscerne gli indirizzi precisi di residenza;**

- Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato l'elevato e/o imprecisato numero dei soggetti destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la S.V. Ill.ma, ha ampia facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione **avvenga con qualsiasi mezzo** *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 13868/2002, Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003);*

- Che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo, non potendosi *ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (Consiglio*



di Stato, IV sez., 19 febbraio 1990 n. 106, richiamata da TAR Napoli, Sez. V, 21

giugno 2007 - 22 giugno 2007, n. 6249);

- Che al contrario, il **sito internet istituzionale del Miur è invece costantemente seguito da tutti i docenti candidati, inseriti negli elenchi di mobilità**, in quanto, esso costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione ufficiale, **quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.**

- Che la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, quando investita da azioni giudiziarie collettive, sempre più spesso dispone quale forma di notificazione alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, **la pubblicazione del ricorso integrale sul siti internet dell'amministrazione convenuta;**

- Che tale forma di notificazione viene applicata ordinariamente anche dai Giudici del Lavoro in sede di ricorsi e controversie analoghe a quelle per cui è causa;

- Che, ai fini che interessano il presente ricorso, pertanto, tale mezzo appare quello più idoneo;

Tanto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti procuratori,

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: nei confronti di tutti i docenti contro interessati e/o potenziali contro interessati, così come sopra individuati, a mezzo **pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, sul sito internet istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.**



Ciò posto in via preliminare, i ricorrenti Paola Cuomo e Rosario Ruggiero, come in epigrafe rapp.ti, difesi e dom.ti, con il presente ricorso agiscono:

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA

SOSPENSIONE:

di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione resistente in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale, nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto degli istanti di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti (espressi in domanda) con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità ma vantanti punteggi inferiori e/o lesivi del diritto degli odierni ricorrenti di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola secondaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

* * * * *

FATTO

1. I ricorrenti Rosario Ruggiero e Paola Cuomo sono coniugati e dalla loro unione sono nati i figli Ruggiero Ennio (di anni 10) e Ruggiero Giovanni (di anni 4), con i quali risiedono stabilmente in Gragnano (NA), alla via Vittorio veneto n. 212, come documentato dal certificato di stato di famiglia allegato al presente ricorso.



2. Il ricorrente, Prof. **Rosario Ruggiero**, è attualmente un docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00) presso l'Istituto Comprensivo - **RMIC8CM003 – “Via F. Gentile n. 40” in Roma (AMBITO LAZ0000005)**, presso il quale è stato assegnato a far data dal 01/09/2016, per il prossimo triennio, giusta nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg. Personale della scuola, TIPO POSTO: SOSTEGNO MINORATI DELL'UDITO - CLASSE DI CONCORSO: A043 - ITALIANO STORIA EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLE MEDIE;

3. La ricorrente, Prof.ssa **Paola Cuomo**, è attualmente una docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00) presso l'Istituto Comprensivo: Fontanile Anagnino – **RMIC83500V (AMBITO LAZIO 0005)** con sede in Roma (RM), alla via del Fontanile Anagnino n. 123, presso il quale è stata assegnata, a far data dal 01/09/2016 (giusta nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg. Personale della scuola), per il sostegno ai minorati psicofisici – classe di concorso AD00 – Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola media;

4. Il Prof. **Ruggiero**, in ogni caso, ha ottenuto per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Statale “F. Di Capua”, sito in **Castellammare di Stabia (NA)**, alla Via Napoli n. 84, nel mentre, la Prof.ssa **Cuomo** ha ottenuto per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico”, sito in **Lettere (NA)** al C.so Vittorio Emanuele n. 89, ragione per



la quale, la presente controversia, anche ai sensi dell'art 413 c.p.c. viene proposta innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Torre Annunziata, luogo nel quale, entrambi i ricorrenti stanno attualmente espletando la propria prestazione lavorativa e precisamente, come detto, in Castellammare di Stabia (il docente Ruggiero) ed in Lettere (la docente Cuomo).

5. Tanto premesso in ordine alla situazione attuale dei ricorrenti, ovvero alla stabilizzazione di entrambi nella Provincia di ROMA - Lazio Ambito 0005 - (TRENTUNESIMA preferenza espressa per entrambi nella domanda di mobilità obbligatoria), va fatto, poi, qui di seguito, un breve sunto **in merito alla loro storia lavorativa**, laddove e come vedremo, benché il Prof. RUGGIERO e la Prof.ssa CUOMO vantassero oltre 16 anni di lavoro svolto “c.d. pre ruolo”, si sono visti scavalcare nelle operazioni di mobilità straordinaria previste dalla legge n. 107 del 2015, senza alcuna motivazione o criterio ragionevole, **da docenti con minore anzianità lavorativa e minor punteggio ai fini della mobilità.**

6. Il docente **Ruggiero**, infatti, successivamente alle abilitazioni per l'insegnamento (di durata biennale) per le classi di concorso **A051** [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], conseguita il 25/05/2002 (con la votazione di 78/80 presso la scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento – SICSI – dell'Università degli studi di Napoli Federico II) e per le classi di concorso **A043** [italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media] conseguita con votazione 76/80 (presso la scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento – SICSI – dell'Università degli studi di Napoli



Federico II), venne inserito, a far data dall'anno solare 2002, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli per le classi di concorso: A051 [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], A050 [materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado] e A043 [italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media]. Inoltre, il ricorrente, in data 15/04/2004, ebbe a conseguire, altresì, la **specializzazione universitaria polivalente all'insegnamento per le attività di sostegno** (aree AD00 e AD02) dopo il superamento di un corso di durata di 400 ore, presso la scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento – SICSI – dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa; di conseguenza, l'odierno istante venne inserito, a far data dall'anno solare 2004, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli, per gli elenchi di sostegno AD02 [elenco sostegno scuola secondaria di secondo grado, area umanistico-linguistico-musicale] e AD00 [elenco sostegno scuola secondaria di primo grado].

- 7.** La docente **Cuomo**, successivamente all'abilitazione per l'insegnamento (di durata biennale) per le classi di concorso **A051** [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], conseguita il 25 maggio 2002 (con la votazione di 76/80 presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, presso l'Università Degli Studi di Napoli Federico II) venne inserita, a far data dall'anno solare 2002, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli per le classi di concorso: A051 [materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale], A050 [materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado] e A043 [italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media]. Inoltre, la ricorrente Cuomo, in data 15/04/2004, ebbe a conseguire, altresì, la



specializzazione universitaria polivalente all'insegnamento per le attività

di sostegno (aree AD00 e AD02) dopo il superamento di un corso di 400 ore di

durata presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione

all'Insegnamento dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa con

votazione 30/30; di conseguenza, la stessa venne inserita, a far data dall'anno

solare 2004, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Napoli, per gli

elenchi di sostegno AD02 [elenco sostegno scuola secondaria di secondo grado, area

umanistico-linguistico-musicale] e AD00 [elenco sostegno scuola secondaria di primo

grado].

8. Detto ciò, Il Prof. Ruggiero ha lavorato, senza soluzione di continuità a

partire dall'anno scolastico 1999/2000, maturando una significativa

esperienza, sia nelle classi di materia conseguite dall'anno 2002, che sul

sostegno (a decorrere dall'a/s 2004), **accumulando i seguenti punteggi e il**

conseguente posizionamento nelle graduatorie ad esaurimento

Provinciali di Napoli:

- A051 212esima con punti 37,00;
- A050 13esima con punti 201,00;
- A043 350esima con punti 31,00;
- AD02 29esima con punti 201,00;
- AD00 543esima con punti 31,00

9. La Prof.ssa Cuomo ha lavorato anch'ella, senza soluzione di continuità a

partire dall'anno scolastico 1999/2000, maturando una significativa

esperienza, sia nelle classi di materia conseguite dall'anno 1999/2000, che sul

sostegno (a decorrere dall'a/s 2004/2005), **accumulando i seguenti punteggi**



e il conseguente posizionamento nelle graduatorie ad esaurimento

Provinciali di Napoli:

- A051 16esima con punti 199,00;
- A050 286esima con punti 33,00;
- A043 477esima con punti 27,00;
- AD02 36esima con punti 199,00;
- AD00 656esima con punti 27,00

10. In data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di contratto individuale di lavoro ricevuta dal Miur, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98, lettera b (classe di concorso A043 – Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola media), il **Prof. Ruggiero** riceveva la conferma in ruolo in data 01.07.2016. presso la **scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato, su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00)** presso l'Istituto Comprensivo Statale "Falconetto" di Padova (PD) , **benché nella domanda di assunzione il ricorrente avesse espresso preferenza per posto c.d. "comune" e avesse indicato la provincia di Napoli come prima sede di preferenza.**

11. La ricorrente **Cuomo Paola**, in data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur, ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98, lettera b (classe di concorso A043 – Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola media), veniva immessa in ruolo presso la **scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato, su posto di sostegno per minorati psicofisici (AD00)** presso l'Istituto



Comprensivo Statale “*Albignasego*” con sede alla via Tito Livio n. 1 in Albignasego (PD), **benché anch’ella nella domanda di assunzione la avesse espresso preferenza per posto c.d. “comune” e avesse indicato la provincia di Napoli come prima sede di preferenza.**

12. Successivamente ed in virtù **dell’obbligo** imposto dalla richiamata legge n. 107/2015, i ricorrenti presentavano - tramite il sito del Miur “*istanze on line*” e secondo le prescrizioni di cui alla piattaforma informatica - **tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria di primo grado per posto di sostegno esprimendo le preferenze territoriali (“ambiti”) disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato, (Campania Ambito 0022, in cui ricade il Comune di residenza GRAGNANO)** così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

*“Si veda, in proposito, l’ art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 - cd. “Buona Scuola”, il quale ha previsto per l’anno scolastico 2016/17 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, al quale **hanno dovuto partecipare**, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale, anche tutti i docenti di cui al comma 96, lett. b (ossia gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente di cui all’art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296/2006 e succ. mod.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c)”.*

13. Pertanto e come si evince dalle domande allegate, entrambi i ricorrenti indicavano, **in primo luogo, ben 28 ambiti della Campania** e solo successivamente quelli del Lazio. Naturalmente, in tale ordine di preferenze, sia il Prof. Ruggiero che la Prof.ssa Cuomo assegnavano **la priorità, innanzitutto**



agli ambiti in cui è ricompresa la propria città di abituale residenza (ossia Gragnano -NA-) , nonché, le sedi presso le quali hanno svolto gran parte del proprio servizio di docenza, per poi indicare, come scelte successive e secondo un criterio di prossimità geografica, gli ambiti limitrofi della Campania (NA, CE, SA, AV, BN) e poi, solo all’esito, quelli del Lazio. Dette scelte, naturalmente, trovavano la loro giustificazione nell’esigenza primaria di poter accudire i loro due figli minori (Ennio e Giovanni) come documentato dal certificato di stato di famiglia allegato al presente ricorso.

14. Di contro e nonostante il fatto che ad entrambi i ricorrenti, in sede di domanda, fosse stato notificato dal MIUR, un punteggio elevatissimo (*per il docente **RUGGIERO** pari a 50 punti di punteggio base, oltre ad ulteriori 33 punti aggiuntivi per il sostegno ed ancora 6.0 punti per il ricongiungimento – per la docente **CUOMO**, pari a 52 punti di punteggio base, oltre ad ulteriori 33 punti aggiuntivi per il sostegno ed ancora 6.0 punti per il ricongiungimento*), il “cervellone” del Ministero non trovava posto per gli odierni istanti in nessuno dei primi 28 ambiti scelti.

15. A dispetto di quanto espresso e richiesto in entrambe le domande di mobilità, sia il docente **Ruggiero** che la docente **Cuomo**, si vedevano notificare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (e precisamente dall’indirizzo di posta elettronica certificato Servizio.PECscuole@pec.istruzione.it) dal seguente tenore letterale:

→ “...Gentile Insegnante **RUGGIERO ROSARIO**, La informiamo che, secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio e' presso l'istituto: RMIC8CM003 - IC "VIA F. GENTILE, 40" (AMBITO LAZ0000005) TIPO POSTO: SOST.



MINORATI DELL'UDITO CLASSE DI CONCORSO: A043 - ITAL.

STORIA ED. CIVICA, GEOG. SC. MED...”.

→ “... Gentile Insegnante **CUOMO PAOLA**, La informiamo che, secondo quanto

previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua

assegnazione per il prossimo triennio e' presso l'istituto: RMIC83500V - "FONTANILE

ANAGNINO" (AMBITO LAZ0000005) TIPO POSTO: SOST. MINORATI

PSICOFISICI CLASSE DI CONCORSO: A043 - ITAL. STORIA, ED.

CIVICA, GEOG. SC. MED...”.

Ovvero, aggiungiamo noi, la loro TRENTUNESIMA preferenza.

16. In data 03. 08. 2016. il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali

e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla

pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola

secondaria a seguito mobilità.

17. Orbene, dall’esame dei suddetti elenchi ufficiali, gli odierni ricorrenti hanno

potuto constatare, con loro estremo disappunto e rammarico, quanto segue:

(i) ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI RICHIESTI DAGLI

ISTANTI DI NUMEROSI ALTRI CANDIDATI APPARTENENTI ALLA

MEDESIMA FASE DEI RICORRENTI MA CON PUNTEGGIO

INFERIORE.

Dall’analisi degli predetti elenchi riportanti i trasferimenti a livello nazionale emerge che

negli Ambiti e/o Province **espressi nell’ordine di cui alla domanda dei ricorrenti,**

numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola secondaria che, pur

ricoprendo la stessa posizione degli odierni istanti (appartenenti cioè alla stessa Fase cd.



C - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da Gae), vantano un punteggio nettamente inferiore ad entrambi i ricorrenti, in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o ex lege . In buona sostanza risulta (come si può facilmente evincere dall'allegato *elenco dei docenti controinteressati* estratto dagli elenchi ufficiali del Miur) che sono stati assegnati BEN 114 POSTI ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello del ricorrente Ruggiero Rosario a parità di posizione, come da elenco sotto riportato.

Nel mentre, relativamente alla ricorrente Cuomo Paola, risulta che sono stati assegnati BEN 115 POSTI ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente e che sono gli stessi 114 nominativi che seguono e che valgono anche per il docente Ruggiero oltre ad un ulteriore nominativo:

1) l'aspirante **UBALDINI ROSARIA**, nata il 27/12/1973, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 55 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

2) l'aspirante **BELFIORE FABRIZIO** nato il 07/01/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 51 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

3) l'aspirante **BELLO GENNARO** nato il 25/05/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 64 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



4) l'aspirante **BONIFACIO PATRIZIA** nato il 03/12/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 62 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

5) l'aspirante **BARONE INES** nata il 05/08/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 67 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

6) l'aspirante **BARRECCHIA LOREDANA** nata il 16/04/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 74 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

7) l'aspirante **BASILE ANTONIO** nato il 19/06/1958 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 24 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) l'aspirante **CICATIELLO ANNALISA** nata il 28/06/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 67 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

9) l'aspirante **CHIARAVALLE GAETANO** nato il 04/01/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 82 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



10) l'aspirante **COLLARO TERESA** nata il 01/01/1963 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 36 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

11) l'aspirante **CAMPITIELLO MARIALUCIA** nata il 07/07/1966 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 73 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

12) l'aspirante **BALSAMO ERIKA JOSEPHINE ANTONIETTA** nata il 22/11/1968 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 00 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

13) l'aspirante **BOFFARDI STEFANIA GILDA** nata il 01/01/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 78 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

14) l'aspirante **CAMPANA ROSARIA** nata il 02/07/1961 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 54 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

15) l'aspirante **CIANCI GIOVANNI** nato il 30/07/1980 nella stessa situazione di



immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 29 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

16) l'aspirante **CANNOVO GIOVANNA** nata il 04/05/1978 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 15 Campania con punti 81 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

17) l'aspirante **CAPPUCCIO VALERIA** nata il 01/12/1978 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 45 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

18) l'aspirante **CORVINO FLAVIANA IDA** nata il 08/05/1980 nella stessa situazione

di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha

ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 31 cioè un punteggio

inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

19) l'aspirante **CORVINO TIZIANA** nata il 22/11/1969 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 30 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

20) l'aspirante **CASTALDO TUCCILLO MARIA CRISTINA** nata il 10/06/1978 nella

stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei

ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 56 cioè

un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna

precedenza;



21) l'aspirante **DI COSTANZO RAFFAELE** nato il 20/05/1968 nella stessa situazione

di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha

ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 63 cioè un punteggio

inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

22) l'aspirante **DE FEUDIS ORNELLA** nata il 05/03/1965 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 18 con punti 63 Campania cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

23) l'aspirante **DI GENNARO LUCIANA** nata il 22/03/1972 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 60 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

24) l'aspirante **DI GIROLAMO EMILIA** nata il 31/08/1971 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 54 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

25) l'aspirante **D'AGOSTINO LAURA** nata il 26/04/1977 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 23 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

26) l'aspirante **DE LUCIA PROCOLO** nato il 09/03/1966 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 59 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



27) l'aspirante **DEL GIUDICE MARIA LUISA** nata il 15/02/1968 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 79 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

28) l'aspirante **DELLA VOLPE ISIDORO** nato il 25/05/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 42 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

29) l'aspirante **D' ELISO FILIPPO** nato il 07/06/1964 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 79 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

30) l'aspirante **DE MARTINO CECILIA** nata il 06/08/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 15 Campania con punti 73 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

31) l'aspirante **DI MARO LEONARDO** nato il 12/11/1970 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 33 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

32) l'aspirante **DI MARO RAFFAELE** nato il 16/09/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 63 cioè un punteggio inferiore



ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

33) l'aspirante **DI MARO VERONICA** nata il 17/12/1971 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 32 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

34) l'aspirante **DIANA VITO** nato il 23/12/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 55 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

35) l'aspirante **DI PALMA CINZIA** nata il 22/02/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 81 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

36) l'aspirante **D'ORIANO RACHELE** nata il 18/12/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 39 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

37) l'aspirante **DE VITA ELENA** nata il 01/01/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

38) l'aspirante **FABOZZO GIOVANNI** nato il 10/09/1970 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 60 cioè un punteggio inferiore



ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

39) l'aspirante **FABOZZO GENZIANA** nata il 26/08/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 74 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

40) l'aspirante **FEDERICO MICHELA** nata il 16/03/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 69 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

41) l'aspirante **FRANCO ANGELA** nata il 08/02/1963 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 42 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

42) l'aspirante **FARRICELLI GIUSEPPE** nato il 03/07/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 22 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

43) l'aspirante **FERRANTE MARIAGIOVANNA** nata il 23/02/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 59 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

44) l'aspirante **FORTE EMILIA** nata il 23/02/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto



il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 68 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

45) l'aspirante **FUSCO IVANA** nata il 05/06/1975 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 40 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

46) l'aspirante **GUACCIO MARIANNA** nata il 02/10/1977 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 61 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

47) l'aspirante **GIANFRANCESCO MONICA** nata il 19/06/1973 nella stessa

situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti

ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un

punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna

precedenza;

48) l'aspirante **GRIMALDI ORNELLA** nata il 21/06/1966 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 36 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

49) l'aspirante **LUBRANO LAVADERA MARICA** nata il 23/10/1977 nella stessa

situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti

ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 15 Campania con punti 74 cioè un

punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna

precedenza;



50) l'aspirante **LIGUORI PAOLA** nata il 22/07/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 46 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

51) l'aspirante **ILLIANO GIUSEPPINA** nata il 23/08/1972, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 62 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

52) l'aspirante **LEONE MARIA CRISTINA** nata il 05/01/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 34 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

53) l'aspirante **LUPOLI ROSA** nata il 10/12/1966 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 15 Campania con punti 63 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

54) l'aspirante **LETIZIA LINDA** nata il 03/12/1971 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 54 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

55) l'aspirante **MELE LUCIA** nata il 17/10/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza



56) l'aspirante **MIELE LUCIANO** nato il 17/02/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 67 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

57) l'aspirante **MALINCONICO MANUELA** nata il 06/05/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 14 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

58) l'aspirante **MANNA LIDIA** nata il 29/04/1964 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 49 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

59) l'aspirante **MEROLA FRANCESCO** nato il 24/02/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

60) l'aspirante **MARANIELLO ROBERTA** nata il 25/06/1976 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 52 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

61) l'aspirante **MARRONE ANNA ROSA** nata il 12/06/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 33 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



62) l'aspirante **MORRONE TERESA** nata il 10/03/1968 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 39 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

63) l'aspirante **AMOROSO GELSOMINA** nata il 21/08/1975 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 75 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

64) l'aspirante **MARSICO IMMACOLATA** nata il 23/01/1972 nella stessa situazione

di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha

ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 43 cioè un punteggio

inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

65) l'aspirante **MASCIA IVANA** nata il 27/08/1979 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 33 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

66) l'aspirante **AMATRUDO ROSAMARIA** nata il 03/10/1974 nella stessa situazione

di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha

ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 61 cioè un punteggio

inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

67) l'aspirante **MATRECANO TIZIANA** nata il 29/01/1970 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 45 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



68) l'aspirante **NUNZIATA CARMINE** nato il 07/01/1968 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 75 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

69) l'aspirante **NAPPI ROSALINDA** nata il 30/03/1969 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 80 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

70) l'aspirante **NUZZO ROSAMARIA** nata il 15/06/1981 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

71) l'aspirante **PIGNETTI FRANCESCA** nata il 05/10/1974 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 59 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

72) l'aspirante **PAGANO VINVENZO** nato il 13/12/1974 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 67 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

73) l'aspirante **PELLEGRINO DEBORA** nata il 28/05/1974 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 34 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



74) l'aspirante **PALMISCIANO VINCENZO** nato il 10/04/1965 nella stessa situazione

di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha

ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 29 cioè un punteggio

inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

75) l'aspirante **PARENTE CRISTOFARO** nato il 26/09/1960 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 69 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

76) l'aspirante **PRISCO TOMMASO** nato il 20/04/1968, nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 30 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

77) l'aspirante **PORZIO PIERA** nata il 07/05/1972 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 36 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

78) l'aspirante **PETTORINO ANTIDA** nata il 16/09/1981 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 54 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

79) l'aspirante **IRACE RESTITUTA** nata il 04/08/1965 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 15 Campania con punti 58 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



80) l'aspirante **RAPONE CINZIA** nata il 09/04/1961 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 46 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

81) l'aspirante **RUSSO CARMELA** nata il 20/08/1973 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 14 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

82) l'aspirante **TUFANO LUCIA** nata il 09/02/1970 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 27 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

83) l'aspirante **RUSSO CARMELA** nata il 30/04/1975 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 50 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

84) l'aspirante **ROSSI DEBORA** nata il 01/01/1973 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 58 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

85) l'aspirante **RUSSO MARGHERITA** nata il 30/08/1974 nella stessa situazione di

immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto

il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 51 cioè un punteggio inferiore

ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



86) l'aspirante **ARVONIO MASSIMO** nato il 13/02/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 61 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

87) l'aspirante **ARVONIO RAFFAELA** nata il 30/11/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 65 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

88) l'aspirante **RIZZO ISABELLA** nata il 25/06/1961 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 81 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

89) l'aspirante **SACCONI MARILENA** nata il 25/04/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 82 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

90) l'aspirante **SCAGLIONE FRANCESCA** nata il 17/06/1980 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 con punti 37 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

91) l'aspirante **SCOTTO DI UCCIO ORNELLA** nata il 14/07/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 53 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna



precedenza;

92) l'aspirante **ISIDORO TERESA** nata il 10/09/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 79 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

93) l'aspirante **SAGLIOCCO GIOVANNI** nato il 13/07/1968 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 57 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

94) l'aspirante **SALERNO GALEAZZO** nato il 04/11/1968 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 39 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

95) l'aspirante **SMILZO ADELAIDE** nata il 28/04/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 59 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

96) l'aspirante **SOMMA SILVIO** nato il 09/02/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 66 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

97) l'aspirante **SMERAGLIUOLO PERROTTA ANNA** nata il 01/08/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 22 cioè un



punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

98) l'aspirante **SANTELIA SIMONA**, nata il 31/08/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 31 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

99) l'aspirante **SAPIO GIUSEPPE** nato il 21/04/1966 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 61 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

100) l'aspirante **ESPOSITO MASCIA** nata il 14/03/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 29 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

101) l'aspirante **SORRENTINO CARLA** nata il 27/07/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 60 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

102) l'aspirante **SERER MADDALENA** nata il 25/12/1980 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 27 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

103) l'aspirante **SAVIANO MARIAROSARIA** nata il 15/05/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti



ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 80 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

104) l'aspirante **TAMMARO LUISA** nata il 17/09/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 53 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

105) l'aspirante **TRAMONTANO ERMELINDA** nata il 26/03/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 70 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

106) l'aspirante **TARTARONE PAOLO** nato il 29/05/1967 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 con punti 15 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

107) l'aspirante **VOLPE PAOLA** nata il 20/10/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 42 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

108) l'aspirante **IOVANE MARIA TERESA** nata il 11/02/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 49 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;



109) l'aspirante **IOVINO VINCENZO** nato il 04/07/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 48 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

110) l'aspirante **VITAGLIONE GIOVANNA** nata il 11/03/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 76 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

111) l'aspirante **VITALE FELICETTA** nata il 06/07/1964 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 50 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

112) l'aspirante **VITIELLO FRANCESCA** nata il 28/11/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 13 Campania con punti 81 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

113) l'aspirante **ZANGRILLO ALDA** nata il 30/06/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 16 Campania con punti 36 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

114) l'aspirante **ZARA RAFFAELA** nata il 24/12/1982 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità dei ricorrenti ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 17 Campania con punti 26 cioè un punteggio inferiore ai ricorrenti (punti 83 e 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza.



Con riferimento, poi alla sola docente Cuomo Paola si evidenzia anche il seguente nominativo ossia l'aspirante **SICIGNANO GIUSEPPINA** nata il 22/04/1976 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 18 Campania con punti 84 cioè un punteggio inferiore alla ricorrente (punti 85) e senza avvalersi di alcuna precedenza

Sul punto, si veda il Bollettino dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado, pubblicato con decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, prot. n. 3436 del 03.08.16, nonché i file forniti dalle organizzazioni sindacali e riportanti i bollettini dei trasferimenti:

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-trasferimenti_interprovinciali-scuola-secondaria-2016-2017.flc (qui è possibile scaricare il file diviso per fasi).

Si precisa che tale elenco riporta i nominativi dei docenti contro interessati estratti dai bollettini ufficiali del Miur **solo con riferimento AI PRIMI AMBITI espressi nella domanda di mobilità dai ricorrenti.**

Pertanto, il numero di docenti "potenziali contro interessati", vantanti un punteggio minore o uguale a quello degli istanti, **è destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, spetterebbero ai docenti in base alle Tabelle di vicinanza di cui alla *Ordinanza Ministeriale n. 241/2016*, le quali stabiliscono delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali, a partire da quelli espressi, indicando la sequenza da utilizzare per inserire gli ambiti o le province mancanti.**

(Si rimanda, per l'individuazione dei restanti docenti all'allegata tabella



rieepilogativa dei candidati contro interessati, nonché agli elenchi ufficiali pubblicati dal Miur dai quali sono stati estratti).

(ii) MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUALI A SEGUITO DEL TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

Immediatamente dopo la pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti dei docenti della scuola secondaria, il Miur, tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito. Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei posti assegnati a seguito dei trasferimenti, **è emerso che con riferimento agli ambiti di interesse dei ricorrenti, RESIDUAVANO DEI POSTI LIBERI.**

Gli odierni esponenti, al cospetto di un simile scenario, caratterizzato da errori manifesti e “seriali” (in quanto ripetuti per migliaia di altri docenti su scala nazionale), **non venivano posti nelle condizioni di verificare la correttezza della procedura amministrativa adottata nell'ambito dei suddetti trasferimenti.**

Ritenendo di dover evidenziare tali anomalie ed anche su espresse e ripetute indicazioni fornite dal MIUR negli stessi decreti di pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale, nonché tramite gli organi di stampa nazionale, a seguito di vari incontri tenutisi con i principali sindacati, entrambi i ricorrenti avanzavano formale e tempestiva *Istanza per tentativo facoltativo di conciliazione previsto ex artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007 e ex artt. 65 e 66 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e succ. mod.*

Pertanto il Prof. Ruggiero, in data 11.08.16, presentava istanza di tentativo



facoltativo di conciliazione presso l'UFFICIO SCOLASTICO

TERRITORIALE di Padova, Settore Scuola secondaria I grado, nel mentre la

Prof.ssa Cuomo svolgeva lo stesso adempimento presso lo stesso Ente, ma in

data 10.08.2016, entrambi, indicandovi i docenti che, con un punteggio inferiore

erano stati trasferiti negli ambiti territoriali della Campania da loro prescelti come prime

preferenze nella domanda di mobilità nazionale (come già detto e documentato ben 115

docenti per la Prof.ssa Cuomo e ben 114 docenti per il Prof. Ruggiero).

A seguito della presentazione delle suddette istanze, entrambi i ricorrenti **ricevevano (a**

mezzo Mail) una proposta di trasferimento presso altro ambito territoriale,

sempre del Lazio e precisamente LAZ0000001 (COMUNQUE LA LORO

VENTINOVESIMA PREFERENZA NELLA DOMANDA DI

MOBILITA') che naturalmente non veniva accettata da entrambi gli istanti.

A ciò, si aggiunga che, dopo l'espletamento dei tentativi di conciliazione, il MIUR,

tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti

complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito per le successive operazioni di

avvio dell'anno scolastico. Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei

posti assegnati a seguito dei trasferimenti, **è emerso che con riferimento agli ambiti**

di interesse dei ricorrenti, RESIDUAVANO POSTI LIBERI.

Allo stato attuale, nonostante siano tantissimi i ricorsi avanzati nei Tribunali

Italiani e nonostante ci sia più di un provvedimento Giurisdizionale (come

vedremo) favorevole ai docenti, non è dato, ancora, conoscere le motivazioni che

hanno generato tali macroscopici errori, né il metodo e/o il cd. algoritmo

utilizzato dal MIUR nella gestione dell'intera procedura di mobilità, risultata del

tutto illogica ed irrazionale.



* * * * *

Ciò posto in fatto, vanno qui di seguito esposte le seguenti osservazioni.

IN DIRITTO

• PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la Giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro.

Oggetto della vertenza è infatti, l'attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di quanto avviene, nell'ambito del settore privato, con l'assegnazione del posto di lavoro stabilita tra lavoratore e datore di lavoro), successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale all'atto di assunzione, in seguito all'anno di assegnazione su sede provvisoria.

Sul punto, l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione degli odierni ricorrenti alla procedura di mobilità in questione, sicuramente non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo questi, a tutti gli effetti, **già dei dipendenti della P.A.**.

I Docenti Rosario Ruggiero e Paola Cuomo, infatti, sono titolari di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo CCNI sulla



mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica dei ricorrenti, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di **“diritto soggettivo”**, poiché concerne la loro richiesta di essere **correttamente inseriti nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali** e dunque di essere trasferiti in una delle sedi di servizio richieste (in domanda), in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge.

Al riguardo, va segnalato un consolidato orientamento Giurisdizionale, secondo il quale anche con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene mutata in una situazione di *diritto soggettivo*, in quanto essa concerne una richiesta (l'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi e nei termini di legge.

Questa è, ad esempio, la posizione del **Consiglio di Stato, Sez. VI**, espressa con la **sent. n. 3415 del 7.7.2015** laddove si legge: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-*



valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

In altri termini, il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di lavoro pubblico a seguito della **già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro** ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della Giurisdizione del Giudice Amministrativo (v. in questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n. 14496; 3 aprile 2010, n. 10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen. del 4 luglio 2011, n. 11).

Orbene, nella fattispecie in esame, viene in rilievo **la valutazione del corretto operato o meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto degli istanti all’attribuzione di una delle sedi richieste, nell’ordine di preferenza espresso in domanda, e quindi alla loro giusta collocazione all’interno degli stessi elenchi.**

Pertanto, la Giurisdizione non può che essere del Giudice Ordinario.

* * * *

1) **PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO SULLA MOBILITA’ (l. n. 107/2015 – CCNI SULLA**



**MOBILITA' – O.M. n. 241/2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, ss
COST.).**

Il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente nella gestione delle procedure di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016, si appalesa come gravemente lesivo innanzitutto dei più elementari principi fondamentali, posti a tutela dei lavoratori.

L'art. 4 della Costituzione, infatti, recita: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*.

Tra le condizioni che permettono di rendere “effettivo” il diritto al lavoro sicuramente rientra anche la possibilità (nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) **di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio.**

La normativa scolastica in materia di pubblico impiego, infatti, consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, **di richiedere dei trasferimenti sia professionali che territoriali.**

Tali movimenti, di varia natura, **hanno luogo generalmente su domanda dei docenti interessati**, purché, gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste, ed hanno effetto a partire dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).

La legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNL concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) **HANNO IMPOSTO** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16, la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno



2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale e l'ottenimento della titolarità su ambito territoriale.

Si è introdotta, dunque, **una speciale ipotesi di “mobilità obbligatoria”** per tali docenti, **COSTRETTI**, dunque, a presentare domanda, **pena il trasferimento d'ufficio** (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI).

Con successiva O.M. (n. 241/2016 attuativa del CCNI) sono state, poi, fissate le regole operative, i termini e le modalità di attuazione delle suddette operazioni di mobilità.

Rispetto alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa, l'operato delle amministrazioni resistenti, con riguardo alla gestione della posizione dei ricorrenti, si configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del loro diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione **di almeno una delle prime sedi espresse in domanda**.

È impensabile, infatti, **che con un punteggio così elevato per entrambi i ricorrenti ed in particolare (85 punti complessivi + 6 punti per il ricongiungimento) per la docente Cuomo Paola e (83 punti complessivi + 6 punti per il ricongiungimento) per il docente Rosario Ruggiero**, non si sia trovato alcun posto **nei 28 ambiti della Campania scelti da entrambi, come preferenze iniziali**.

Si è dimostrato, sul punto, come molti insegnanti (addirittura ben 115 già individuati in sede di conciliazione dalla docente Cuomo e ben 114 relativi al docente Ruggiero), **vantanti un punteggio inferiore**, siano, invece, stati assegnati, inspiegabilmente, in tali sedi. Non solo, dunque, il provvedimento di assegnazione di una sede così lontana dal proprio indirizzo di residenza risulta **essere altamente penalizzante ed ingiusto per gli istanti** (trattandosi di un ambito dagli stessi **richiesto come TRENTUNESIMO** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare che in seguito



affronteremo) ma si configura **COME ALTAMENTE DISCRIMINATORIO**, e dunque lesivo innanzitutto dell'art. 3 Cost. Inoltre, tutto ciò è avvenuto in aperta violazione anche con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti dell'08.04.2016.

Quest'ultimo, infatti, all'**art. 6 (FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI)** nel descrivere le quattro distinte fasi (A, B, C e D), nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma, con riferimento alla **FASE C**, così stabilisce: *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale - la mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti - la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA IL PRIMO TRA QUELLI INDICATI SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA.*

Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*. Quest'ultimo (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO), al paragrafo relativo alla “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI”, dopo aver sancito l'ordine delle operazioni dei movimenti (dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di*



*graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, **SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL PRESENTE CONTRATTO.** L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È **DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.***

A PARITÀ DI PUNTEGGIO E PRECEDENZA, LA POSIZIONE IN GRADUATORIA È DETERMINATA DALLA MAGGIORE ANZIANITÀ ANAGRAFICA.

*I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. **I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina**”.*

Non vi è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie, palesemente ed apertamente violato la richiamata normativa contrattuale in materia.

Non solo! Risulta, altresì, violato “il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio, infatti, vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura “concorsuale” di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali degli interessati, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”

(Cfr. Tribunale di Trani – Sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016 che si deposita – Cfr. altresì Ordinanza del Tribunale di Lecce Sez. Lav.



n. 44352 del 19.10.2016 anch'essa allegata al presente ricorso -
Ordinanza del Tribunale di Vercelli Sez. Lav. del 03.01.2017- Ordinanza
del Tribunale di Napoli - Nord del 31.10.2016 RG n. 10589/16
anch'essa allegata - Ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 gennaio
2017).

Non vi è chi non veda, inoltre, la lesione dei più elementari diritti di due lavoratori che
dopo svariati anni di servizio continuativo nella Provincia di Napoli, all'età di 42
anni per la docente Cuomo e 44 anni per il docente Ruggiero con 2 figli minori
da seguire ed accudire, si vedono trasferiti così inopinatamente ed
ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma e regola prestabilita, ad oltre 250
km di distanza dal proprio luogo di residenza.

Si tratta chiaramente, almeno si vuole credere, di un grossolano errore materiale
(considerata anche la totale assenza di chiarimenti da parte delle
amministrazioni convenute) frutto di un quasi certo malfunzionamento delle
procedure informatiche adottate dal Miur ed in particolare del “famigerato algoritmo
segreto”, a tutt'oggi rimasto tale, nonostante, le continue richieste di
pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali, che avrebbe gestito
l'elaborazione dei movimenti e l'assegnazione delle sedi ai docenti coinvolti.

Ciò che rende maggiormente imperdonabile l'errore che ha fatto vittima entrambi i
ricorrenti, è la circostanza che, a seguito della pubblicazione dei movimenti relativi ai
trasferimenti per la scuola secondaria di primo grado, in base alle pubblicazioni dei
singoli USP, **RISULTAVANO SVARIATI POSTI RESIDUI NEGLI AMBITI**
RICHIESTI DAGLI ISTANTI E NON ASSEGNATI AGLI STESSI
NEPPURE IN SEDE DI CONCILIAZIONE!



In tale ottica ed in conclusione, si può certamente affermare che i provvedimenti di trasferimento “d’ufficio” adottati dal Miur nei confronti del docente PAOLA CUOMO e del docente ROSARIO RUGGIERO risultano essere gravemente lesivi e pregiudizievole per gli stessi.

Il trasferimento ad oltre 250 km di distanza dal luogo di residenza della loro famiglia e dei loro affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per gli stessi di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali **e non da ultimo, economico-finanziarie.**

Vale la pena evidenziare, nuovamente, come, gli odierni ricorrenti, abbiano 2 figli minori (Ennio e Giovanni, rispettivamente di 10 e 4 anni) che naturalmente necessitano della loro presenza quotidiana.

Orbene, dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” nella Provincia di Napoli, gli istanti, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, avevano finalmente sperato di poter realizzare le proprie (legittime) aspettative di svolgere l’attività di docenza **in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.**

La tanto desiderata stabilizzazione lavorativa presso una sede quanto più vicina alla propria provincia di residenza abituale - lungi dall’essere un mero capriccio - rappresenta, infatti, per gli odierni ricorrenti **il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo.**

Per effetto del trasferimento impugnato, invece, **i ricorrenti si ritrovano ad essere frustrati in tutte le loro ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale.**



Del resto, non si può ridurre il rapporto di lavoro ad un mero scambio di prestazioni; esso piuttosto richiede un coinvolgimento pieno ed effettivo del lavoratore come persona ed incidendo anche sulla sua capacità reddituale, costituisce il principale strumento di realizzazione proprio e della propria famiglia.

2) VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990) E DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)

Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, **il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza.**

L'intera procedura di mobilità in questione, infatti, **è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione.**

I ricorrenti, a seguito della domanda di mobilità, si sono visti recapitare, via e-mail, una secca e laconica comunicazione di assegnazione **presso un ambito “a casaccio” senza che abbiano avuto modo di comprenderne le ragioni o le motivazioni di tale collocazione.**

Analizzando, poi, i bollettini dei movimenti su scala nazionale, gli odierni istanti hanno potuto constatare che centinaia di docenti contro interessati con punteggio nettamente inferiore ai loro, li avevano letteralmente “scavalcati”, ottenendo le sedi da loro legittimamente richieste.

I docenti Ruggiero e Cuomo, trovandosi del tutto spiazzati e nel pieno di un vero e proprio *caos* venutosi a creare tra i circa 14.000 docenti partecipanti alla procedura di mobilità in questione, apprendevano dai quotidiani e dalle organizzazioni sindacali a



livello nazionale la notizia **di un probabile malfunzionamento del sistema informatico del Miur**; si affrettavano così, come migliaia di altri partecipanti, a presentare *istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL – Comparto Scuola del 2007, richiamato dall'art. 17 CCNI Mobilità del 2016*, nella speranza di ottenere **una qualche chiarificazione di quanto irrazionalmente ed irragionevolmente accaduto.**

Anche in questa sede, tuttavia, il comportamento della pubblica amministrazione non è stato per nulla confortante, **irrispettoso delle regole procedurali, delle norme sostanziali e delle preferenze espresse ancora una volta dai lavoratori.**

Al riguardo, va evidenziato come i malcapitati insegnati, si siano ritrovati, ancora una volta, **senza possibilità di presentare le proprie osservazioni (anche per iscritto) di fronte all'immotivata proposta (ricevuta a mezzo Mail) di trasferirsi presso un ambito del Lazio comunque disagiato e successivo alle 28 preferenze della Campania, espresse per entrambi nella domanda di mobilità.**

Appare chiaro, a questo punto, il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio previste dall'art. **135 CCNL** il quale, al comma 6, sancisce quanto segue: *Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.* In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. *Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.*



Ed inoltre, appare altrettanto evidente, sia in sede di operazioni di mobilità che di conciliazione, **la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa**, in particolare dell'art. 3 della L. n. 241/1990: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.*

LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA”.

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Tutto ciò premesso in merito alla vicenda personale dei Proff. Cuomo e Ruggiero ed al fatto che entrambi (come dimostrato), siano stati scavalcati da docenti con minor punteggio (appartenenti alla loro medesima fase di mobilità), si evidenzia, qui di seguito, alla S.V. Ill.ma, un altro motivo di doglianza, che non attiene al fatto concreto riguardante la vicenda personale degli odierni ricorrenti, **ma attiene alla stessa procedura di mobilità** che risulta essere stata posta in essere **in aperta violazione di legge**.

Cerchiamo di spiegarne le ragioni.

IL CCNL sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 del 8 aprile 2016 e la relativa O.M.. di pari data di sua attuazione **ha introdotto, infatti, una DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (evidentissima ed irrazionale) tra i docenti provenienti dalle GM del concorso del 2012 e quelli, come i deducenti, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro della Legge 107/2015.**



Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), **STATUISCE SOLO CHE** "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... "; peraltro e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 **PARITÀ DI TRATTAMENTO ANCHE NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE**, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in **esame** (come modificato dal D.L. n. 42/2016, in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE).

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 (tra l'altro sospesa cautelamente dal TAR Lazio) e che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti, introducendo DUE FASI DISTINTE E PROGRESSIVE, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del



Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ...

”; mentre per gli “... assunti nell’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come i ricorrenti, pur essendo in possesso di varie abilitazioni all'insegnamento, vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, INDIPENDENTEMENTE DAL PUNTEGGIO POSSEDUTO AI FINI DELLA MOBILITÀ.

In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso del 2012 LA SEDE PROVINCIALE DI PRIMA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN PREGIUDIZIO DEI DOCENTI che, come i ricorrenti, risultavano collocati nelle GAE da moltissimo tempo e sono stati impiegati per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria e che, oggi, vengono penalizzati rispetto ai partecipanti al concorso del 2012, che per la gran parte sono neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento e che, quindi, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente **INGIUSTO E “CONTRA LEGEM”**, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.



ALTRA SITUAZIONE PALESEMENTE PREGIUDIZIEVOLE per i docenti

provenienti dalle GAE, come i ricorrenti, **introdotta illegittimamente** (non trovando riscontro nella legge n. 107/2015) dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente:

L'art. 6 del CCNI, rubricato *"Fasi dei trasferimenti e passaggi"*, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – **distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016**, e tra questi ultimi distinguendo, **tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015**, tra questi, a sua volta, **tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE**.

Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti:

A) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali (questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

B) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sedi definitive provinciali dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) **2012** assunti in fase B e C (questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo)**, della legge n. 107/2015, **LA TITOLARITÀ SU SCUOLA E NON SOLO SU AMBITO**, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, **in deroga al vincolo triennale**, ovvero la titolarità su



ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo.

E nel contempo, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente),** per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, **la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito).**

C) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C (questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su **tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C).**

D) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C questa fase prevede (pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis della legge n. 107/2015) il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, **SENZA CONTEMPLARE, INSPIEGABILMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE, I DOCENTI GAE ASSUNTI NELLA FASE B E C.**

Appare evidente, dunque, **CHE LA MOBILITÀ DOCENTI 2016 PREVISTA NELLE FASI B E D SI PONE IN CONTRASTO CON QUANTO, ESPRESSAMENTE, PREVISTO DAL COMMA 108 DELLA LEGGE N. 107/2015.**

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al



vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti

dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno

scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della

"FASE B" prevede che "...1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di

mobilità per gli ambiti anche di province diverse... ”.

Dunque *"...se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito*

chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte

*le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”***mentre,**

la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle

GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, **LA FASE “B”**

INTRODUCE UNA DEROGA (DETERMINANDO, IN TAL MODO, UNA

EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO) ALLA PREVISIONE

LEGISLATIVA PREVEDENDO, PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL

2014/2015, UNA MOBILITÀ IN TITOLARITÀ SU SCUOLA E NON SU

AMBITO, PREGIUDICANDO I DOCENTI ASSUNTI NELL'ANNO

SCOLASTICO 2015/2016.

Infatti, tale norma contrattuale, **INVOGLIA** tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s.

2014/2015 **ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ,**

VISTO CHE È STATA PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER COSTORO, PER

IL CASO DEL PRIMO AMBITO RICHIESTO, DI OTTENERE IN TALE

AMBITO LA TITOLARITÀ SU SCUOLA, E NON INVECE SOLO SU



AMBITO.

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), **non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.**

4) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 108, DELLA LEGGE 13.7.2015 N. 107, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 36, 97 DELLA COSTITUZIONE.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, **legittima**, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso



2012, **si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità**

di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli **artt. 3**, sul principio fondamentale di uguaglianza; **4**, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; **36**, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato, ove si consideri due soggetti come i ricorrenti di 42 e 44 anni, sradicati dal territorio e dalla famiglia e costretti ad erogare quasi l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa); **97**, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione è stata applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali”*.

Gli assunti in fase Zero e A hanno fatto domanda di mobilità per la sede definitiva nella



provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo, secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994) ed è stata assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, hanno dovuto presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata era solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data,

HANNO FATTO RITENERE POTERSI APPLICARE LA DISCIPLINA PREESISTENTE DELLA MOBILITÀ ORDINARIA, COME PER TUTTI I NEOASSUNTI IN RUOLO.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro **DI OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA NELL'AMBITO PROVINCIALE, COME MOBILITÀ ORDINARIA, SAREBBE ILLEGITTIMO.**

Sia perché il comma 73), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, **(PER CUI NON SI COMPRENDE PERCHÉ LA MOBILITÀ ORDINARIA NON SIA STATA ESPRESSAMENTE INDICATA ANCHE PER COSTORO PUR NULLA DICENDO LA NORMATIVA).**



**SIA PERCHÉ, EVIDENTEMENTE, IN TAL MODO, SI SANCIREBBE UNA
MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI
DIPENDENTI DELLA P.A. NON COMPRENDENDOSI PERCHÉ I
DOCENTI PROVENIENTI DALLE G.M. DEL CONCORSO 2012
DOVREBBERO AVERE UN TRATTAMENTO DI FAVORE RISPETTO A
QUELLI PROVENIENTI DALLE GAE.**

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica
introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42,
convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non **prevede alcuna distinzione tra i**
medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti
interprovinciali.

Pertanto, ove del caso, **sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi**
che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra docenti assunti
nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che
dalle GAE.

Diversamente, è **palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori**
dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del
diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che
dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

* * * *

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato per i motivi suesposti la **Prof.ssa PAOLA**
CUOMO ed il **Prof. ROSARIO RUGGIERO** come sopra rappresentati, difesi e
domiciliati,

RICORRONO



affinché l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, concessi i termini a difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

Per la ricorrente Paola Cuomo:

1. In via preliminare, **spendere** l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede di ROMA (ambito Lazio 0005).
2. In subordine, **spendere** comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e **ordinare** all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo la ricorrente presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza (**NAPOLI**), nelle more della verifica, con successiva assegnazione della stessa, presso una sede definitiva, individuata tra i primi ambiti prescelti in domanda di mobilità, *in primis*, nell'ambito **Campania 0022**, nel quale la ricorrente risiede (**secondo le preferenze indicate, anche con riferimento alle classi di concorso, classi A051, A050, e A043 di cui ai titoli posseduti**) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio;
3. in subordine, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza,



ordinare all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe.

4. **accertare**, altresì, la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione resistente nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e dunque, il diritto della ricorrente di essere correttamente inserita - con precedenza rispetto ai docenti contro interessati (già individuati nel tentativo facoltativo di conciliazione e nel corpo del presente ricorso) con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C negli elenchi dei trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di vicinanza ministeriali; di conseguenza, **annullare e/o disapplicare** il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola secondaria di primo grado e dunque, all'assegnazione dello stesso su uno degli Ambiti legittimamente richiesti con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati;



5. **disporre** qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;

Per il ricorrente Rosario Ruggiero:

1.a) In via preliminare, **sospendere** l'efficacia del trasferimento del ricorrente nella sede di ROMA (ambito Lazio 0005).

2.a) In subordine, **sospendere** comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e **ordinare** all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione del ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo il ricorrente presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza (**NAPOLI**), nelle more della verifica, con successiva assegnazione dello stesso, presso una sede definitiva, individuata tra i primi ambiti prescelti in domanda di mobilità, *in primis*, nell'ambito **Campania 0022**, nel quale il ricorrente risiede (**secondo le preferenze indicate anche con riferimento alle classi di concorso, classi A051, A050, e A043 di cui ai titoli posseduti**) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio;

3.a) in subordine, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) il docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, **ordinare** all'amministrazione resistente di trasferire e/o assegnare lo stesso, quantomeno in una delle province limitrofe.



4.a) accertare, altresì, la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione resistente nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e dunque, il diritto del ricorrente di essere correttamente inserito - con precedenza rispetto ai docenti contro interessati (già individuati nel tentativo facoltativo di conciliazione e nel corpo del presente ricorso) con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C negli elenchi dei trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di vicinanza ministeriali; di conseguenza, **annullare e/o disapplicare** il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione del ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola secondaria di primo grado e dunque, all'assegnazione dello stesso su uno degli Ambiti legittimamente richiesti con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati;

5.a) Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione del ricorrente;



In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso

forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli scriventi

procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono, in via probatoria, i seguenti documenti:

Doc. 1 CERTIFICATO stato di famiglia dei ricorrenti;

Doc. 2 RUGGIERO domanda assunzione Buona Scuola;

Doc. 2Bis CUOMO domanda assunzione Buona Scuola;

Doc. 3 RUGGIERO proposta di assunzione fase B;

Doc. 3Bis CUOMO proposta di assunzione fase B;

Doc. 4 RUGGIERO accettazione nomina di assunzione;

Doc. 4Bis CUOMO accettazione nomina di assunzione;

Doc. 5 RUGGIERO accettazione contratto NA00000000129365Z4000001;

Doc. 5Bis CUOMO accettazione contratto NA00000000129250Z4000001;

Doc. 6 RUGGIERO contratto NA00000000129365Z4000001;

Doc. 6BIS CUOMO contratto NA00000000129250Z4000001;

Doc. 7 RUGGIERO estratto gae A050;

Doc. 7BIS CUOMO estratto gae A050;

Doc. 8 RUGGIERO estratto gae A051;

Doc. 8BIS CUOMO estratto gae A051;

Doc. 9 RUGGIERO estratto gae A043;

Doc. 9BIS CUOMO estratto gae A043;

Doc. 10 RUGGIERO estratto gae AD02;

Doc. 10BIS CUOMO estratto gae AD02;

Doc. 11 RUGGIERO estratto gae AD00;



Doc. 11BIS CUOMO estratto gae AD00;

Doc. 12 immessi in ruolo fase C A051;

Doc. 13 immessi in ruolo fase C A050;

Doc. 14 immessi in ruolo fase C AD02;

Doc. 15 RUGGIERO domanda di mobilità nazionale;

Doc. 15BIS CUOMO domanda mobilità nazionale;

Doc. 16 RUGGIERO notifica punteggio mobilità nazionale;

Doc. 16BIS CUOMO notifica punteggio mobilità nazionale;

Doc. 17 RUGGIERO assegnazione a ambito e sede;

Doc. 17BIS CUOMO assegnazione a ambito e sede;

Doc. 18 RUGGIERO tentativo conciliazione Ruggiero;

Doc. 18BIS CUOMO tentativo di conciliazione Cuomo;

Doc. 19 RUGGIERO proposta di conciliazione;

Doc. 19BIS CUOMO proposta di conciliazione;

Doc. 20 RUGGIERO domanda assegnazione provvisoria scuola sec I grado;

Doc. 20BIS CUOMO domanda assegnazione provvisoria scuola sec I grado;

Doc. 21 RUGGIERO domanda assegnazione provvisoria scuola sec II grado;

Doc. 21BIS CUOMO domanda assegnazione provvisoria scuola sec II grado;

Doc. 22 Decreto assegnazioni provvisorie scuola secondaria di I grado;

Doc. 23 elenco assegnazioni provvisorie scuola secondaria I grado;

Doc. 24 RUGGIERO allegato alla domanda di mobilità;

Doc. 24BIS CUOMO allegato alla domanda di mobilità;

Doc. 25 RUGGIERO attestati abilitazioni;

Doc. 25BIS CUOMO attestati abilitazioni;



Doc. 26 RUGGIERO dichiarazione esigenze di famiglia;

Doc. 26BIS CUOMO dichiarazione esigenze di famiglia;

Doc. 27 Report Ambiti Campania;

Doc. 28 BOLLETTINO DEI TRASFERIMENTI SCUOLA I GRADO REGIONE CAMPANIA;

Doc. 29 Ordinanza Tribunale di Lecce n.44352 del 19 10 2016;

Doc. 30 Ordinanza Tribunale di Trani del 16.09.16;

Doc. 31 Ordinanza del Tribunale di Napoli – Nord del 31.10.2016 RG n. 10589/16

Doc. 32 Autorizzazioni alla notifica ex art. 151 cpc direttamente sul sito del Miur;

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive mod. ed integr. si dichiara che il valore della presente controversia, vertente in materia di lavoro, è indeterminato e che pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 518,00 diviso alla metà, ossia, pari ad € 259,00 che sarà versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Atto redatto in Napoli, addì 14 febbraio 2017

avv. Luigi De Martino

avv. Luigi Zufacchi

